



Cooperativa mutualistica ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "Senescalità non scoutata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualistica;

3) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta, e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse -

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal